

ESITI CONSULTAZIONI VAS

Con riferimento al parere in merito al rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS espresso dalla **Regione FVG Servizio valutazioni ambientali** di data 24.08.2021 prot. 0046071 pervenuto in data 25.08.2021 prot. 4149 si relaziona quanto segue:

con riferimento ai criteri legati alle caratteristiche degli effetti ambientali

Si prende atto del rilievo presentato e si provvede a porre in congruenza i documenti "VAS-VARIANTE 1" e "RELAZIONE VARIANTE 1 CONSEGNATA" conformando il rapporto preliminare con la relazione di variante in modo da rendere coerenti anche tutte le tabelle dimensionali. Alla presente viene allegato il documento "Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS - Variante n. 1 al Piano Regolatore Generale Comunale".

Riguardo al suggerimento che si riferisce alla mitigazione degli effetti della variante "*di mantenere il più possibile le superfici permeabili e di provvedere alla successiva ripiantumazione delle essenze arboree perse in fase di realizzazione dei lavori*" nel prendere atto del suggerimento si segnala che le varianti che prevedono un incremento delle potenzialità edificatorie hanno ottenuto il parere di competenza degli uffici regionali deputati a valutare l'invarianza idraulica. Lo scrivente Comune anche attraverso la recente variante generale di conformazione al PPR ha posto particolare attenzione alla tutela degli aspetti ambientali del territorio salvaguardando le alberature e tutte le aree boscate.

Il punto 2 della variante fa riferimento alla possibilità di edificare all'interno delle zone omogenee di tipo A0 un nuovo fabbricato accessorio in sostituzione di un edificio fatiscente esistente di modestissime dimensioni. Si ritiene che "*l'invito a verificare preliminarmente l'eventuale presenza di specie tutelate (ad es. Chiroterri), al fine di adottare le opportune misure mitigative e/o compensative*" risulti essere una norma di carattere generale da estendere all'intero piano regolatore e non al caso di specie in quanto, come detto, il fabbricato che si intende sostituire non è accatastato pertanto non censito e risulta essere di dimensioni del tutto trascurabili (forse dieci mc).

In merito al contenuto del punto che "*riguarda l'adeguamento della Variante al Piano paesaggistico regionale ai sensi dell'art.13 delle Norme di attuazione del PPR e dell'art. 57 quater della LR 5/2007, si rimanda alle valutazioni della competente Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia*". La competente Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia non ha espresso nessun parere in merito.

Per quanto riguarda il punto 5 della variante, riferito ad una modesta area sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 del Codice, si ricorda che il PRGC del comune di Sagrado è stato conformato al PPR con variante generale adottata con delibera di CC n° 27 del 29/07/2021. In considerazione di ciò vale il regime di salvaguardia per le aree sottoposte a tutela fino alla definitiva approvazione della variante stessa.

Sulla variante generale di conformazione del PRGC al PPR si è espressa con parere favorevole la "Conferenza di servizi" prevista all'art. 14 delle NTA del PPR.

Al fine di evitare una duplicazione delle procedure si ritiene che, valendo le norme più restrittive delle aree sottoposte a tutela, per la modifica in esame non è necessario avviare un procedimento di "adeguamento" ritenendo applicabile il comma 6 dell'art. 13 delle NTA del PPR.

Nel merito del **parere espresso da ASUGI** (parere di data 26.08.2021 prot. 0077052/P pervenuto in data 26.08.2021 prot. 4174 -) ed alle OSSERVAZIONI in esso contenute si relaziona quanto segue:

Nel merito della osservazione con la quale si ritiene "*opportuno si promuova la progressiva estensione della rete fognaria di tipo separato, debitamente collegata ad impianto di trattamento finale, agli*

ambiti non serviti. Nella dimostrata impossibilità di realizzare quanto sopra citato si rammenta che il riferimento normativo del caso sono gli articoli contenuti nel Capo III del D.Lgs. 152/2006 –“ si rileva che tale osservazione è di carattere generale ed è afferente l'intero territorio comunale e non le singole modifiche trattate nel documento di variante che fanno riferimento solo ad aree urbanizzate o edificate.

Relativamente alla modifica n. 5 ricadente in area a vincolo paesaggistico, si ricorda che le varianti relative a porzioni del territorio comunale che interessano beni paesaggistici tutelati sono oggetto di adeguamento al PPR ai sensi dell'art. 13 delle NTA del PPR e della L.R. 5/2007, art. 57 quater, commi 3 e 4 si è data risposta motivata all'ultimo punto delle risposte fornite al parere della Regione.

In merito alla modifica n. 4, relativa alla realizzazione di un parcheggio di relazione da mettere a servizio dell'Asilo Nido, si raccomanda, in considerazione della vicinanza della ferrovia e dei conseguenti potenziali problemi d'impatto acustico, di mantenere un'adeguata fascia alberata e arbustiva di protezione. Si prende atto della osservazione presentata e si procede ad integrare il comma 5 dell'art. 36 delle NTA del PRGC nel modo seguente (in rosso le modifiche):

5.- Nelle aree per **(PR) parcheggi di relazione** si possono effettuare tutti gli interventi necessari alla manutenzione ed alla sistemazione di tali attrezzature. Le aree per parcheggi di relazione devono essere piantumate in relazione alle soluzioni compositive adottate; le essenze da mettere a dimora devono essere di tipo autoctono. **Per l'area parcheggio introdotta con la variante n° 1, da mettere a servizio dell'Asilo Nido in località Poggio III Armata, in considerazione della vicinanza della ferrovia e dei conseguenti potenziali problemi d'impatto acustico, si prescrive che in fase di realizzazione del parcheggio si debba mantenere un'adeguata fascia alberata e arbustiva di protezione.**

Il professionista incaricato

ing. Antonio Nonino